

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

25^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 20 OTTOBRE 1987

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del vice presidente LAMA
e del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	
DISEGNI DI LEGGE		
Trasmissione dalla Camera dei deputati	3	
Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 423:		
PRESIDENTE	4	
MORA (DC)	4	
Discussione:		
«Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola» (423) (Relazione orale)		1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola»:
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre		MORA (DC), relatore Pag. 5 e passim
		MARGHERITI (PCI) 8, 29
		CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste 13
		PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste 15, 29
		* POLLICE (Misto-DP) 28, 30
		Discussione:
		«Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonché istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazioni della misura di taluni

versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi» (461):		bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonché per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri» (551) (Approvato dalla Camera dei deputati):	
BRINA (PCI)	Pag. 31	PRESIDENTE	Pag. 51
RUFFINO (DC), f.f. relatore	33, 38, 41	* ELIA (DC), relatore	51
* SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze ...	35	TARAMELLI (PCI)	51
* SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro .	36	MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di Stato per la sanità	52
LEONARDI (DC)	40, 43		
COLOMBO, ministro del bilancio e della programmazione economica	42		
Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:		CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale» (548) (Approvato dalla Camera dei deputati):		Variazioni	53
PRESIDENTE	44	DISEGNI DI LEGGE	
MURMURA (DC), relatore	44	Ripresa della discussione del disegno di legge n. 461:	
TARAMELLI (PCI)	44	RUFFINO (DC), f.f. relatore	53, 54
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, recante interventi urgenti per Roma, Capitale della Repubblica» (550) (Approvato dalla Camera dei deputati):		SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro .	54
PRESIDENTE	45	SUI LAVORI DEL SENATO	
PIERRI (PSI), relatore	45	PRESIDENTE	55
VETERE (PCI)	46	ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1987	56
* TOGNOLI, ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane	47	ALLEGATO	
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, recante interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali» (549) (Approvato dalla Camera dei deputati):		DISEGNI DI LEGGE	
PRESIDENTE	48	Annunzio di presentazione	58
GUZZETTI (DC), relatore	48	Assegnazione	59
FRANCHI (PCI)	49	Nuova assegnazione	60
* VIZZINI, ministro per i beni culturali ed ambientali	50	Presentazione di relazioni	60
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, recante misure necessarie per il ripiano dei		GOVERNO	
		Richiesta di parere per nomine in enti pubblici	60
		Trasmissione di documenti	61
		INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
		Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	61
		Annunzio	61, 63, 64

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

come combustibile o per autotrazione. Si tratta di un incremento da 2.000 a 9.000 lire e da 26.220 a 32.384 lire. È vero che detti importi, come si spiega nella relazione, erano fermi da anni, ma è altrettanto vero che gli incrementi sono, a nostro parere, eccessivi.

L'articolo 2 aumenta la misura delle imposte fisse di bollo, tolte quelle attinenti le attività scolastiche. Le altre crescono da 700 lire a 3.000 e da 3.000 a 5.000 lire. Viene inoltre gravata tutta l'attività legata alla giustizia.

L'articolo 3 adegua la tassa speciale sui contratti di borsa. I ritocchi sono, a nostro parere, equi. Condividiamo, inoltre, il dispositivo previsto dall'articolo 7 di anticipare di un mese il termine stabilito dal decreto-legge n. 556 del 1986, che prevede il raddoppio dell'imposta sui titoli pubblici dal 6,25 al 12,50 per cento. In ordine alla imposizione fiscale sui redditi da capitale, la nostra parte politica da tempo sostiene l'opportunità di livellare attorno al 18-20 per cento l'aliquota impositiva su tutti i redditi da capitale. Questo significa anche aumentare il carico impositivo sui titoli pubblici, ma significa anche contemporaneamente ridurre il prelievo sui depositi bancari e postali. La collocazione dei titoli pubblici sul mercato deve ricercare incentivazioni sui rendimenti e non attraverso la leva delle esenzioni fiscali.

Il provvedimento assunto dal Governo (non collegato a questo decreto, ma collaterale alla manovra della legge finanziaria) che eleva l'imposta sostitutiva sui depositi bancari dal 25 al 30 per cento si muove in tutt'altra direzione da quella che andiamo auspicando noi e non solo noi.

La nostra parte politica esprime dunque un giudizio negativo sulla filosofia che ispira questo decreto, non perchè siamo forza di opposizione, ma perchè abbiamo un forte senso del governo dell'economia e quindi, anche in occasione della discussione su questo primo decreto che mette in moto la grande manovra, noi, attraverso una serie di emendamenti, ci proponiamo di modificarne sostanzialmente l'impostazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

RUFFINO, *f.f. relatore.* Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, farò soltanto alcune brevissime osservazioni. Il senatore Brina ha sollevato critiche pesanti sul contenuto di questo decreto che, a suo giudizio, se ho ben compreso il senso dell'intervento, comporterebbe oneri sociali difficilmente sopportabili dal paese. Noi riteniamo che il decreto si muova nel complesso di una manovra economica che ha avuto inizio proprio con tale provvedimento e che è proseguita attraverso la presentazione del disegno di legge finanziaria attualmente all'esame del Senato. Il decreto si muove dunque in una logica che riteniamo razionale e tesa a conseguire due obiettivi fondamentali: da un lato il reperimento di nuove entrate, dall'altro il contenimento della domanda interna, anche al fine di evitare processi inflazionistici che un mese o un mese e mezzo fa presentavano certamente aspetti abbastanza inquietanti. Del resto io non ho inteso proposte alternative sostanziali da parte dell'opposizione che potessero indicare obiettivi e manovre diverse da quella che il Governo ha presentato e proposto all'attenzione dell'Assemblea.

Per la verità in Commissione se ne era discusso e il Gruppo della Democrazia cristiana aveva anche presentato alcuni emendamenti. Taluni di

essi vengono riproposti in quest'Aula ed assicuro al collega Brina, il quale muoveva critiche all'eccessiva imposta per il GPL, che vi è un emendamento presentato dal relatore che parzialmente riduce questo onere e questo peso.

Altri emendamenti erano stati proposti poi all'articolo 3, articolo che raddoppia le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa. Io voglio richiamare brevissimamente l'attenzione del Senato su questo aspetto anche perchè vorrei che il Governo, sollecitato da questo mio intervento, richiamasse poi e dettasse, in un futuro che mi auguro prossimo, disposizioni più pertinenti. Le disposizioni a cui mi riferisco, per la verità, possono sembrare secondarie nell'economia del provvedimento in esame e probabilmente lo sono anche per quanto concerne il gettito aggiuntivo che produrranno, tuttavia richiamo l'attenzione su alcune incongruenze del mercato italiano dei valori mobiliari e ritengo non inutile commentare brevemente la cosa.

Non è in discussione la misura, alquanto modesta, delle aliquote vigenti, che variano per i contratti a contanti o a termine fino a 45 giorni fra lo 0,008 e lo 0,1 del controvalore dei titoli scambiati, mantenendosi su livelli sensibilmente inferiori a quelli di analoghe aliquote applicate all'estero nei contratti di borsa: in Germania lo 0,1 e lo 0,25; in Francia lo 0,15 e lo 0,30; in Gran Bretagna lo 0,5. Semmai, onorevoli colleghi, andrebbe lamentata la scarsa coerenza dell'inasprimento decretato dal Governo rispetto ad una recente proposta di direttiva della Comunità europea tendente a sopprimere ogni imposta indiretta gravante su questo tipo di transazione. Ma è la differenziazione delle aliquote in questione che pare francamente eccessiva (se ne contano più di 80) e soprattutto informata a criteri non pienamente condivisibili. Inoltre la differenza di trattamento fra contratti per contante e contratti a termine, e a termine breve e lungo, onorevole Ministro, non si comprende bene da quali considerazioni sia dettata. Ritengo che essa sia dettata dalla opinabile convinzione secondo cui la natura speculativa delle operazioni sui titoli è direttamente proporzionale alla durata del contratto, a parte l'altrettanto opinabile differenza di imposizione a carico di contratti su titoli di Stato, obbligazioni, divise estere ed azioni.

Pare di intuire che questa differenziazione cresca con l'aumentare del grado di rischiosità del tipo di investimento. Vale la pena a questo punto di soffermarsi sulla disparità di trattamento, per così dire, soggettiva, a seconda cioè che controparti del contratto siano privati cittadini, banchieri o agenti di cambio. Non si capisce perchè non compaiano in questa classificazione anche i commissionari di borsa e poi perchè i privati cittadini debbano pagare di più quando contrattano da soli piuttosto che assistiti da un intermediario. Si potrebbe rispondere che la semplificazione del coacervo di aliquote gravanti sui contratti di borsa non rientra negli obiettivi dichiaratamente straordinari del decreto-legge in esame. In questo senso il ricorso ad un raddoppio indiscriminato delle aliquote sarebbe una misura rozza ma coerente.

Di fronte, tuttavia, a precisi emendamenti volti, da un lato, a confermare gli obiettivi di gettito e ad introdurre, dall'altro, elementi correttivi del sistema delle aliquote delle tasse in questione, non ci si dovrebbe sottrarre al confronto, rinviando la questione a tempi migliori o, come suol dirsi, alla presentazione di una legge-quadro per il settore, che è purtroppo di là da

venire. In particolare, sulla scorta delle indicazioni contenute nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva sul funzionamento della borsa valori in Italia e dell'indagine conoscitiva sui problemi relativi alla funzionalità e al livello di operatività della Consob, si poteva cogliere l'occasione per incentivare e non disincentivare la concentrazione dei mercati ufficiali delle transazioni sui titoli ivi quotati, transazioni che ormai da qualche anno per il 70 per cento dei casi si svolgono altrove, come riconosce la stessa Consob, con grave pregiudizio per l'efficienza dei mercati organizzati e a detrimento dei prezzi praticati ai risparmiatori.

Questo mio invito è rivolto soprattutto al Governo perchè cerchi di riesaminare il problema alla luce di una legge-quadro e inserire, sulla scorta degli emendamenti che alcuni colleghi in Commissione finanze e tesoro avevano, a mio avviso opportunamente, presentato, il provvedimento relativo ai contratti di borsa in una logica più semplice, più razionale, che tenga conto delle indicazioni che sono emerse anche dall'indagine conoscitiva svolta sui contratti di borsa e dalla stessa Consob più volte sollecitate.

In questo senso, comunque, mi richiamo alla relazione scritta e invito il Senato ad approvare rapidamente il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 100, settimo comma, del Regolamento, sugli emendamenti in esame.

VENTURI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti presentati in Assemblea, conferma il proprio parere contrario sugli emendamenti 2.1, 4.1 e 4.0.1: i primi due comportano minor gettito, senza recare alcuna copertura finanziaria, mentre il terzo comporta un onere superiore rispetto alle maggiori entrate previste dal decreto.

Essa si dichiara inoltre contraria all'emendamento 4.0.2, in quanto implicante una diminuzione dell'aliquota IVA che non può non determinare un minor gettito, e conferma di non essere contraria all'emendamento 4.0.3».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.1, esprime parere contrario, in quanto il maggior gettito connesso al testo del decreto è stato già acquisito al bilancio 1987 così come variato dall'«assestamento» e risulta già incorporato nelle previsioni a legislazione vigente del bilancio 1988: pertanto l'emendamento, nel diminuire un gettito già acquisito in bilancio, necessita di un'apposita copertura finanziaria, di cui non è traccia nel testo stesso».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* **SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, brevissime considerazioni per quanto riguarda la sostanza della discussione.

Il decreto-legge reca, come si sa, disposizioni nel campo dei tributi diretti e indiretti per garantire maggiori entrate e, come si riconosceva, per consentire il contenimento dei consumi, nel quadro della manovra economica complessiva del Governo.

della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come combustibile e come carburanti nell'autotrazione sono aumentate, rispettivamente, da lire 2.000 a lire 9.000 e da lire 26.220 a lire 32.384 per 100 chilogrammi.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 32.384» con le altre: «lire 28.500».

1.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

Debbo però avvertire gli onorevoli senatori che, qualora tale emendamento venisse approvato, dovremmo sospendere la discussione per consentire alla 5ª Commissione permanente di fornire eventuali indicazioni in ordine alla copertura finanziaria dell'emendamento.

RUFFINO, f.f. relatore. L'emendamento 1.1 era già stato presentato in sede di Commissione e poi ritirato dallo stesso relatore. Tale proposta emendativa si differenzia dal testo presentato in Commissione perchè lì era detto «Al comma 1, sostituire le parole: "lire 32.384" con le altre: "lire 27.898"; oggi si propone di sostituire le parole: "lire 27.898" del testo presentato in Commissione con le altre: "lire 28.500".

L'emendamento si propone l'obiettivo di ridurre l'imposta di fabbricazione sul GPL per autotrazione per rapportarla in definitiva all'aumento che nel decreto-legge n. 391 è stato stabilito per la benzina e per il gasolio per autotrazione, riducendo la percentuale di incremento a circa il 7 per cento, cioè in misura superiore a quelle già stabilite per la benzina e per il gasolio.

Qual è la ragione della presentazione di quest'emendamento? A noi sembra che la proposta contenuta nel decreto-legge sia eccessivamente penalizzante per questo settore, tenuto conto che il GPL non consuma

piombo e quindi, anche sotto il profilo dell'inquinamento, è meno penalizzante e meno inquinante degli altri prodotti per autotrazione.

Questo è un argomento che credo debba essere attentamente valutato; ed è in questo senso che lo sottopongo all'esame dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha già espresso parere favorevole sull'emendamento 1.1.

Debbo nuovamente avvertire che, qualora il Senato approvasse tale emendamento, gli onorevoli Sottosegretari dovrebbero recarsi presso la 5^a Commissione permanente per spiegare le ragioni del Governo.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

È approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Si può a questo punto anche convenire di investire la 5^a Commissione delle questioni derivanti dall'approvazione dell'emendamento 1.1 al termine dell'esame degli altri emendamenti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite nella tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in lire 700 e in lire 3.000, sono elevate, rispettivamente, a lire 3.000 e lire 5.000.

2. Resta ferma nella misura di lire 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondari di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitaria, comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazioni similari, rilasciati dalle scuole ed università medesime.

3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere ed i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure, rispettivamente, di lire 12.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 18.000 per quelli di esecuzione davanti al pretore; di lire 21.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 42.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 12.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 6.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 6.000 per i procedimenti speciali.

La nuova misura delle aliquote previste, oltre che risultare particolarmente elevata, in alcuni casi risulta più onerosa della stessa imposta sulle cambiali. Infatti sui tagli da 1 milione a 1.450.000 lire, il bollo sulla ricevuta bancaria è addirittura superiore a quello sulle cambiali. C'è chi sostiene che le ricevute bancarie adempiano oggi alle stesse funzioni economiche delle cambiali. Tale affermazione non trova riscontro nella realtà, in quanto le ricevute bancarie sono prive sia della qualità di titolo di credito all'ordine, sia di valore esecutivo. Apparirebbe del tutto ingiustificato il fatto che ad esse venisse riservato un trattamento fiscale in molti casi più oneroso della cambiale.

Vi è poi un'ulteriore difficoltà per gli operatori che utilizzano tale sistema di riscossione dei propri crediti e che ora sono costretti a rinunciarvi, proprio per l'eccessivo costo, tenuto altresì conto della elevata percentuale di insolvenza delle ricevute stesse; deriva dal fatto che sovente la presentazione della ricevuta bancaria alla banca consentiva la disponibilità di una linea di credito di importo pari al portafoglio presentato, anziché dilatare lo scoperto di conto corrente, che veniva poi recuperato gradualmente all'atto del pagamento da parte dei clienti.

Vi è un'ulteriore aspetto negativo, cioè il drastico ridimensionamento del sistema della procedura elettronica di incasso, che in questi ultimi anni ha trovato larga diffusione per i vantaggi che offre, sia sotto il profilo della sicurezza dei pagamenti, che sotto l'aspetto dell'assolvimento del tributo, in quanto le aziende e gli istituti di credito, che aderiscono a detto sistema, sono stati autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale e per conto delle imprese emittenti.

Infine sarà bene tenere conto che sono già stati individuati strumenti alternativi non onerosi a cui gli operatori economici sono indotti a ricorrere al fine di sottrarsi a questo ingiustificato aggravio, con il rischio che il maggior gettito che il provvedimento in esame tende ad assicurare venga vanificato. Infatti intendo fare riferimento alla possibilità di scegliere forme alternative di riscossione dei propri crediti, quali sono i sistemi offerti dalle casse di risparmio (il cosiddetto Cassatel), oppure quelli offerti dall'ABI (sistema chiamato RIBA), oppure dal sistema RIB, basati sul meccanismo di accredito-addebito diretto a valuta fissa, che non sono stati interessati dai recenti aumenti.

Alla luce di queste considerazioni e sicuro interprete del diffuso malcontento tra le categorie degli operatori, ho presentato un emendamento soppressivo del comma 5 dell'articolo 2; non mi opporrei qualora venisse accolto anche l'emendamento alternativo che avevo proposto, che prevede il raddoppio delle attuali tariffe di bollo vigenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

RUFFINO, f.f. relatore. La Commissione esprime parere contrario all'emendamento soppressivo, mentre esprime parere favorevole ad un emendamento alternativo, che prevede il raddoppio della tassa fiscale sulle ricevute bancarie. È pur vero che la Commissione bilancio ha dato parere negativo a questo emendamento...

PRESIDENTE. Mi scusi, dov'è questo emendamento alternativo? La Presidenza non lo ha ricevuto.

RUFFINO, *f.f. relatore*. È stato annunciato.

PRESIDENTE. È stato annunciato ma è sconosciuto e misterioso per ora. Deve essere presentato o dal relatore o dal Governo.

RUFFINO, *f.f. relatore*. Lo presenterò io. Come relatore presento l'emendamento alternativo che prevede il raddoppio delle tasse fiscali sulle ricevute bancarie.

Ho detto, signor Presidente, che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario sui due emendamenti che già in sede di Commissione erano stati presentati. Sulla carta, infatti, queste due proposte di modifica prevedono una diminuzione delle entrate fiscali. È una diminuzione però che noi riteniamo soltanto formale. Se, infatti, le ricevute bancarie dovessero essere soggette ad un'imposta pari a cinque volte quella attuale avrebbero un onere fiscale del 20 per mille, di quasi due volte superiore cioè all'onere fiscale per le cambiali. Mi risulta che le aziende di credito e gli operatori economici medi e piccoli siano già corsi ai ripari e sostituiscano di fatto le ricevute bancarie attraverso una gestione vera e propria di crediti tra le aziende, gli istituti bancari e gli operatori economici. In questo modo, la previsione dell'entrata, stando la legge attuale, verrebbe vanificata da un intervento che è ritenuto eccessivamente vessatorio.

Proponendo dunque il raddoppio dell'imposta fiscale, lo Stato può prevedere un'entrata che sia rapportabile al doppio dell'entrata per l'anno 1986; se dovesse prevedere la quintuplicazione, noi vedremmo vanificata l'entrata. Sotto questo profilo pregherei dunque la Commissione bilancio di rivedere, sempre che l'emendamento venga accolto dall'Assemblea, la propria posizione.

PRESIDENTE. Avverto che è stato testè presentato il seguente emendamento:

Al comma 5, sostituire le parole: «sono quintuplicate» con le altre: «sono raddoppiate».

2.2

IL RELATORE

Invito in rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti 2.1 e 2.2.

* COLOMBO, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Qui c'è una valutazione che può essere discutibile quanto poteva esserlo la valutazione della norma precedente presentata dal Governo. È chiaro però che qualora l'emendamento venisse approvato, così come è avvenuto poc'anzi, occorrerebbe tener presente che le entrate debbono essere ripristinate con altra fonte nell'ambito del bilancio assestato 1987. Si apre, dunque, una procedura che io mi auguro possa facilmente essere portata a termine. In ogni caso si tratta, per quanto concerne l'emendamento 2.1, di nuove entrate e per il secondo 2.2 di accettare il ragionamento del relatore in base al quale se si raddoppia si ha un'entrata maggiore di quanto avverrebbe quintuplicando. In questo caso si vede che l'aritmetica, così come la concepiamo normalmente, non ha una validità e bisogna pertanto compiere delle altre valutazioni.

disavanzi che occorre ripianare. A fronte, infatti, della riconoscenza dei debiti, è necessario fissare i meccanismi per finanziare il ripiano dei disavanzi mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti, con oneri per lo Stato per quanto riguarda l'ammortamento.

A proposito dell'urgenza poi, a quanto è stato detto credo valga la pena di aggiungere che, nell'ambito degli oneri ripianabili, sono compresi quelli afferenti alle convenzioni stipulate con i sanitari liberi professionisti nonché gli oneri relativi all'applicazione del contratto di lavoro del personale delle unità sanitarie locali relativamente agli anni 1985 e 1986.

L'urgenza di garantire i finanziamenti connessi a tali provvedimenti è di tutta evidenza necessaria per la funzionalità del servizio sanitario nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il decreto-legge n. 382.

Sono approvate.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha deciso di inserire nel calendario della corrente settimana i disegni di legge nn. 548, 549, 550 e 551, nonché i disegni di legge sulla finanza locale, sulla GEPI ed - eventualmente - sugli aumenti ai militari, sempre che questi ultimi siano trasmessi in tempo utile dalla Camera dei deputati.

I presupposti di costituzionalità sul disegno di legge sulla finanza locale verranno discussi in Assemblea nella giornata di domani, ed il merito nella giornata di giovedì, sempre in relazione ai tempi di trasmissione da parte della Camera dei deputati.

La seduta di venerdì potrà protrarsi sino alla conclusione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 461

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 461. Per dare modo alla 5ª Commissione di pronunciarsi sulle conseguenze finanziarie dell'approvazione dell'emendamento 1.1 presentato dal relatore all'articolo 1 del decreto-legge n. 391, nonché di esprimere il parere sull'emendamento 2.2 del relatore, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,30, è ripresa alle ore 20,05).

Invito il relatore, senatore Ruffino, a comunicare il parere della 5ª Commissione permanente sulle questioni di cui è stata investita.

RUFFINO, *ff. relatore.* Signor Presidente, onorevoli senatori, si è conclusa testè la riunione della 5ª Commissione permanente che dovrebbe far pervenire un parere compiuto e definitivo. Posso anticipare, per quanto

riguarda l'emendamento 2.2 relativo alle ricevute bancarie (le quali in base al testo dell'emendamento dovrebbero venire soltanto raddoppiate anziché quintuplicate) che la Commissione bilancio ha espresso una positiva valutazione ed ha ritenuto che l'onere fiscale della quintuplicazione potesse vanificare in definitiva le entrate previste in bilancio. Signor Presidente, vi sono state dotte discussioni; si è addirittura parlato di una curva di Laffer di cui ignoro il concetto. Comunque, in sostanza, la 5ª Commissione permanente ha espresso un parere positivo.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1 già approvato dall'Assemblea, che riduce l'imposta sul GPL, la 5ª Commissione permanente ha confermato parere contrario in quanto il Governo dovrebbe trovarne la copertura. Infatti, in questo caso, le entrate diminuiscono, sia pure in misura modesta, di 5 miliardi per l'anno 1987 e di 20 miliardi per il 1988.

In considerazione del fatto che il parere deve ancora pervenire e che il Governo deve rimodulare il settore delle entrate e delle spese, prego il signor Presidente di voler rinviare la discussione alla seduta di domani.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, forse il senatore Ruffino dovrebbe precisare che la 5ª Commissione, alla riunione della quale ho preso parte anch'io, ha espresso unanimemente parere contrario nei confronti dell'emendamento 1.1 relativo al GPL, parere che non ha richiesto altra particolare motivazione se non quella della carenza di copertura.

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 2.2 relativo al passaggio dalla quintuplicazione alla duplicazione della tassa relativa alle ricevute bancarie, la valutazione espressa dalla 5ª Commissione permanente è stata di verosimile invarianza del gettito sulla base dei diversi comportamenti degli operatori in relazione ai due valori.

Pertanto, ai fini dei nostri lavori, il parere espresso dalla Commissione bilancio è questo e l'opinione del Governo è conforme ai due pareri espressi. Quindi dichiarandomi d'accordo sia con il giudizio negativo sull'emendamento relativo al GPL, sia con l'accettazione dell'emendamento 2.2, ritengo che non sia necessario attendere il parere definitivo della 5ª Commissione.

RUFFINO, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO, *f.f. relatore*. Signor Presidente, ho detto chiaramente che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere negativo sull'emendamento sull'imposta fiscale del GPL. Ad avviso del relatore, poichè vi era stata una precisa valutazione favorevole, da parte del Governo, all'emendamento che riduceva l'imposta fiscale, credo che, indipendentemente dal contrasto che ci può essere a livello di Governo, la questione deve essere chiarita possibilmente domani nell'ambito del Governo, per le determinazioni che l'Assemblea vorrà adottare sul punto.

Credo quindi che questa richiesta di aggiornamento della seduta e di rinvio a domani della discussione risponda ad una esigenza innanzitutto connessa al fatto che io ho espresso un parere verbale della 5ª Commissione la quale credo lo stia elaborando per iscritto, come richiesto: quindi attendiamo ancora il parere scritto per valutare la questione sotto tutti i riflessi, tenendo conto peraltro che il rappresentante del Governo, sull'emendamento 1.1, aveva espresso parere favorevole e tenendo conto che l'Aula, su quello stesso emendamento, ha già votato in modo favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo sembra dunque esprimere riserve sull'emendamento 1.1, mentre per il relatore l'emendamento, a certe condizioni, può accogliersi: se ho capito bene, questa è la situazione. (*Commenti*).

Allora, in queste condizioni, dato che noi non abbiamo ancora chiamato Pirandello in quest'Aula, mi sembra opportuno rinviare a domani il seguito della discussione, in modo che Governo e maggioranza possano mettersi d'accordo. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*).

LAMA. Ma abbiamo già votato!

BEORCHIA. L'emendamento è stato già approvato! (*Commenti del senatore Cannata*).

PRESIDENTE. L'Assemblea ha espresso un voto, il quale rimane valido allo stato degli atti, però qui c'è un problema di copertura che non è stato risolto: se lei ha capito e ha risolto il problema, senatore Cannata...

MANCIA. L'emendamento non era a nome della Commissione, ma a nome del relatore.

PRESIDENTE. Il relatore esprime solo se stesso, se ho compreso bene, non la Commissione: anche questa è una innovazione istituzionale! (*Commenti del senatore Mancina*).

Comunque il rinvio del seguito della discussione alla seduta di domani

non pregiudica nessuno dei diritti dell'Assemblea, ma dà soltanto ai senatori tempo per orientarsi, il che nelle attuali condizioni mi sembra in primo luogo una decisione di buon senso.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè i disegni di legge n. 496 sui tributi soppressi e nn. 515 e 517 sui prodotti pretroliferi, previsti dal calendario dei lavori per la corrente settimana, riguardano tutti materia di competenza della 6ª Commissione permanente, propongo che tali provvedimenti siano esaminati nell'ordine che ho indicato in apertura della seduta di domani, dopo il chiarimento sulla questione testè rinviata relativa al disegno di legge n. 461.

Il disegno di legge n. 497 sullo smaltimento dei rifiuti sarà quindi discusso subito dopo il disegno di legge n. 517.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.